

Ordinanza
concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

del 6 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

viste la legge del 19 dicembre 1997¹ concernente una tassa sul traffico pesante (LTTP) e la legge dell'8 ottobre 1999² sul trasferimento del traffico,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962³ sulle norme della circolazione stradale (ONC).

Art. 2 Oggetto della tassa

¹ Gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t.

² Vi rientrano in particolare:

- a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
- b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
- c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
- d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
- e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
- f. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–3 OETV);
- g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);

RU 2000 1170

¹ RS 641.81

² RS 740.1

³ RS 741.11

⁴ RS 741.41

- h. gli autoveicoli abitabili e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);
- i. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
- j. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);
- k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
- l. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
- m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).

Art. 3 Eccezioni all'obbligo della tassa

¹ Sono esentati dalla tassa:

- a. i veicoli militari acquistati, noleggiati o requisiti dall'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;
- b. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito d'una concessione secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici;
- d. i veicoli agricoli (art. 86 segg. ONC⁶);
- e. i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell'O del 20 nov. 1959⁷ sull'assicurazione dei veicoli; OAV);
- f. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);
- g. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del medesimo genere;
- h.⁸ i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'O del 28 set. 2007⁹ sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente;
- i. i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
- j. i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV¹⁰);

⁵ RS 744.11

⁶ RS 741.11

⁷ RS 741.31

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5011).

⁹ RS 741.522

¹⁰ RS 741.41

- k. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- l. i veicoli cingolati (art. 28 OETV);
- m. gli assi di trasporto.

² L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica.

Art. 4¹¹ Riscossione della tassa forfettaria

¹ Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

	franchi
a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti	650
b. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t	2200
c. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t	3300
d. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 18 t ma non superiore a 26 t	4400
e. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t	5000
f. per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h	11
g. per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa	8. ¹²

² Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d'un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:

	franchi
a. per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t	22

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4525).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4695).

- b. per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t 11. ¹³

³ Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all'esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a:

- a. 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
- b. 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.

⁴ In singoli casi l'Amministrazione delle dogane può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.

Art. 5 Competenze

¹ Sempre che l'ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe

- a. all'Amministrazione delle dogane per:
1. i veicoli della Confederazione,
 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni, nella misura in cui l'esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa,
 3. i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3;
- b. ai Cantoni per:
1. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria da essi immatricolati,
 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari,
 3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3.

Art. 6 Passaggio del confine

I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall'Amministrazione delle dogane.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

Capitolo 2: Ordinamenti speciali

Sezione 1: Veicoli utilizzati per trasporti pubblici

Art. 7

¹ Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.

² Nel primo trimestre dell'anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all'Amministrazione delle dogane una dichiarazione concernente l'impiego dei veicoli in servizio, precisando il chilometraggio percorso.

³ Se la dichiarazione è omessa, l'Amministrazione delle dogane riscuote la totalità della tassa per l'intero periodo.

Sezione 2: Corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato

Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato

¹ Su richiesta da presentare all'Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA.

² Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente:

- | | franchi |
|--|-------------------|
| a. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi | 24 |
| b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi | 37. ¹⁴ |

³ La domanda di restituzione dev'essere presentata all'Amministrazione delle dogane unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22.

⁴ Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.¹⁵

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti

¹ Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro.

² Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una larghezza minima di 2,1 m o 7 piedi.

Art. 10 Corse nel TCNA; prova

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.

Sezione 3: Altri ordinamenti speciali**Art. 11¹⁶** Trasporti di legname

¹ Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera e nonché l'art. 14 capoverso 1.

² Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l'amministrazione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m³ di legname greggio trasportato. L'importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.¹⁷

³ Il DFF stabilisce come i detentori e le detentrici di veicoli devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione.

Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito

¹ Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.¹⁸

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

² Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.

Art. 12a¹⁹ Impegno

¹ L'agevolazione di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 viene concessa soltanto se i detentori

- a. chiedono tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all'atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e
- b. si impegnano a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati negli articoli 11 o 12.

² L'impiego illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno giusta il capoverso 1 comporta la revoca dell'agevolazione.

Capitolo 3: Base di calcolo della tassa

Art. 13 Peso determinante

¹ Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di trasporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni internazionali.

² Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell'unità.

³ Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio. Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest'ultimo.

⁴ Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio.

⁵ Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione. In casi particolari la Direzione generale delle dogane può fissare un altro peso determinante.

⁶ Se l'autoveicolo è esentato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l'articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convoglio.

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

⁷ Se il peso determinante giusta i summenzionati capoversi 1–6 oltrepassa quello legale svizzero o il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione, oppure il peso totale del convoglio (art. 67 ONC²⁰), fa stato il peso più basso; tuttavia esso può essere al massimo di 40 t.²¹

Art. 14 Tariffa

¹ Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a:

- a. 3,07 centesimi per la categoria fiscale 1;
- b. 2,66 centesimi per la categoria fiscale 2;
- c. 2,26 centesimi per la categoria fiscale 3.²²

² Per l'assegnazione alle categorie fiscali fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria fiscale 2 o 3, si applicherà la categoria fiscale 1.

Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni

Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 15 Equipaggiamento

¹ La tassa è determinata con un apparecchio di misura elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che totalizza e registra il chilometraggio determinante. L'apparecchio di misura deve soddisfare le esigenze dell'ordinanza del 17 dicembre 1984²³ sulle verificazioni.

² Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di odocronografi (art. 100 cpv. 2 OETV²⁴).

³ Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri):

- a. gli autoveicoli assoggettati alla tassa;
- b. i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa.

²⁰ RS 741.11

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

²³ [RU 1985 56, 1996 987 art. 20 cpv. 2, 1997 2761 n. II lett. b, 1999 133 n. III 1. RU 2006 1453 art. 36]. Vedi ora l'O del 15 feb. 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).

²⁴ RS 741.41

⁴ I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

⁵ L'Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

⁶ I veicoli a motore esentati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione devono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide in merito alle eccezioni.

⁷ A richiesta del detentore del veicolo, i veicoli a motore esentati dalla tassa possono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico. Il DFF può prescrivere il montaggio di mezzi d'identificazione per altre categorie di veicoli.

Art. 15a²⁵ Consegna gratuita dell'apparecchio di rilevazione

¹ Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gratuitamente ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio. Anche la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi è gratuita.

² Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio da essa designato.

³ Le spese per il montaggio dell'apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.

⁴ In caso di sostituzione di apparecchi di rilevazione difettosi o non riparabili la Direzione generale delle dogane può partecipare alle spese d'officina insorte.

Art. 16 Montaggio, verifica e messa in funzione dell'apparecchio di misura

¹ L'apparecchio di rilevazione dev'essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell'apparecchio incombe al detentore.

² Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio devono essere effettuati dai servizi d'accettazione designati dall'Amministrazione delle dogane d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia²⁶. I servizi d'accettazione effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misura all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta.

³ Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane.

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

²⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

⁴ All'atto dei collaudi periodici del veicolo le autorità d'esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare un controllo posticipato controllano il sensore-rimorchio dell'apparecchio di rilevazione.

⁵ L'autorità d'esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell'autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio d'un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere.

⁶ Le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977²⁷ sulla metrologia sono applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l'articolo 15 capoverso 1.

Art. 17 Rimorchi

¹ Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell'apparecchio di rilevazione tutti i dati necessari.

² Per ogni rimorchio d'un peso totale eccedente le 3,5 t l'Amministrazione delle dogane fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d'un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore.

³ Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore.

Art. 18 Guasto dell'apparecchio di misura

¹ Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misurazione.

² In caso di funzionamento difettoso o di guasto egli deve far riparare o sostituire senza indugio l'apparecchio da un servizio d'accettazione.

³ Se si sospetta una disfunzione dell'apparecchio di rilevazione bisogna farlo verificare immediatamente da un servizio d'accettazione.

⁴ Se l'apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane, l'autorità d'esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

⁵ L'Amministrazione delle dogane declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici.

Art. 19 Modulo di registrazione invece dell'apparecchio di rilevazione

¹ Oltre all'apparecchio di rilevazione montato sul veicolo, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto o disfunzione dell'apparecchio o se quest'ultimo emette messaggi d'errore. Il modulo è fornito dalle autorità esecutive.

²⁷ RS 941.20

² Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il modulo deve menzionare il peso totale di quest'ultimo.

³ Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.

Art. 20 Libretto di bordo

¹ Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l'Amministrazione delle dogane ha esonerato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive.

² Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.

Art. 21 Obblighi del conducente

Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare:

- a. utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione;
- b. annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissione di messaggi d'errore e di disfunzione dell'apparecchio e provvedere senza indugio all'esame dell'apparecchio di rilevazione.

Art. 22 Dichiarazione

¹ La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all'Amministrazione delle dogane, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa.

² Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilometraggio registrato da quest'ultimo. Se sono stati registrati messaggi d'errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell'avviso che i dati dell'apparecchio di rilevazione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione adducendone i motivi.

³ Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo.

⁴ Se l'autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto.

⁵ Se il veicolo si trova all'estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante dodici mesi.

Art. 23 Tassazione

¹ La tassa viene determinata in base alla dichiarazione trasmessa elettronicamente dalla persona assoggettata al pagamento della tassa o alla sua dichiarazione scritta.

² L'Amministrazione delle dogane può esigere ulteriori mezzi probatori.

³ Se la dichiarazione viene omessa, se è lacunosa o contraddittoria oppure se l'Amministrazione delle dogane effettua accertamenti in contraddizione con la dichiarazione, essa procede alla tassazione d'ufficio.

Art. 24 Periodo di tassazione

¹ Il periodo di tassazione è il mese civile. Il DFF può prolungarlo sino ad un massimo di tre mesi.

² Se un veicolo è posto in circolazione sino al 15 di un mese, il primo periodo di tassazione termina alla fine del mese. Se la messa in circolazione avviene dopo il 15 di un mese, il primo periodo di tassazione termina l'ultimo giorno del mese seguente.

³ Qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, il periodo di tassazione cessa il giorno dell'annullamento della licenza di circolazione.

⁴ In casi particolari l'Amministrazione delle dogane può fissare un altro periodo di tassazione.

Art. 25 Riscossione della tassa

¹ L'Amministrazione delle dogane stende una fattura a destinazione della persona assoggettata al pagamento della tassa. Tale persona può esigere entro 30 giorni dalla Direzione generale delle dogane una decisione impugnabile.

² La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento riceve una fattura provvisoria che si basa sull'importo presumibilmente dovuto.

³ L'importo della fattura definitiva o provvisoria dev'essere pagato entro 30 giorni. Se il termine non è osservato oppure dalla fattura provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull'importo scoperto è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l'allegato dell'ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992²⁸ su la scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 26 Veicoli con apparecchio di rilevazione

¹ Gli autoveicoli immatricolati all'estero (veicoli esteri) assoggettati alla tassa possono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane.

² Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera.

²⁸ RS 642.124

A richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rilasciare una carta chip per il rimorchio.

³ Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoverso 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.

⁴ Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all'atto della loro entrata in Svizzera.

Art. 27 Veicoli senza apparecchio di rilevazione

Per i veicoli sprovvisti di apparecchio di rilevazione, il conducente deve dichiarare all'atto dell'entrata e dell'uscita i dati necessari alla riscossione di tassa. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.

Art. 28 Rimorchi trainati da veicoli trattori senza apparecchio di rilevazione

¹ Se veicoli trattori sprovvisti di apparecchio di rilevazione trainano rimorchi, il peso determinante della combinazione di veicoli all'entrata o all'uscita fa stato per la riscossione di tassa su tutto il percorso effettuato in Svizzera.

² Se durante la permanenza in Svizzera viene modificata la configurazione della combinazione di veicoli, tale cambiamento deve essere menzionato nel modulo di registrazione prima di proseguire il viaggio. Come base di calcolo fa stato il peso totale più elevato totalizzato dalla combinazione di veicoli durante la permanenza in Svizzera.

³ Se il rimorchio viene sganciato o accoppiato su un'area controllata ed è inoltre presentata un'attestazione scritta, la tassa è computata secondo la prestazione chilometrica e il peso determinante. L'Amministrazione delle dogane designa i terreni considerati aree controllate e gli uffici abilitati a rilasciare le attestazioni.

Art. 29 Riscossione della tassa

¹ La tassa diventa esigibile all'uscita dalla Svizzera e dev'essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all'atto dell'entrata.

² Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito e di addebito. L'Amministrazione delle dogane designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali competenti.

³ Con riserva di revoca, l'Amministrazione delle dogane può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d'una garanzia.

Capitolo 5: Riscossione della tassa forfettaria

Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 30 In generale

¹ Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l'anno civile.

² La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale o all'inizio dell'anno.

³ Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.

Art. 31 Riscossione della tassa

¹ La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.

² In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d'un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall'inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento.

³ Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev'essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all'aliquota più elevata.

Art. 32 Restituzione in caso di messa fuori circolazione

Gli importi sino a 50 franchi non devono essere restituiti.

Art. 33 Restituzione per corse all'estero

¹ Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di $\frac{1}{360}$ della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.

² Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all'Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

³ Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 34 Riscossione della tassa

¹ Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest'ultima può essere pagata per:

- a. uno sino a 30 giorni consecutivi;
- b. 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno;
- c. uno sino a 11 mesi consecutivi;
- d. un anno.

² La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo.

³ Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.

Art. 35 Calcolo della tassa

¹ Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. Espressa in per cento degli importi menzionati nell'articolo 4, essa ammonta a:

- a. 0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all'aliquota mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli;
- b. 5 per cento per 10 giorni a libera scelta;
- c. 9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.

² Se la prova del pagamento è restituita all'Amministrazione delle dogane prima della scadenza del periodo di tassazione, v'è diritto ad una restituzione proporzionale della tassa.

³ Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.

Capitolo 6: Responsabilità solidale

Art. 36

¹ Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie:

- a. il detentore di un veicolo trattore, per un rimorchio trainato appartenente a terzi;
- b. il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolubile;
- c. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, nell'ambito della loro responsabilità civile;
- d. le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell'importo ricavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria;

- e. gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo pari al patrimonio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all'estero senza che vi sia liquidazione.

² Le persone soggette all'obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni²⁹. Se dopo la scadenza del termine di custodia il credito d'imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al momento della prescrizione.

Capitolo 7: Impiego della tassa

Art. 37 Provento netto

Il provento netto è il provento dopo deduzione delle spese secondo l'articolo 45 capoverso 5, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l'articolo 46 nonché delle restituzioni secondo gli articoli 8, 11, 32, 33 e 51.

Art. 38 Ripartizione della quota dei Cantoni

¹ Il 20 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche, conformemente all'articolo 39.

² Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni di montagna secondo la legge federale del 21 marzo 1997³⁰ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, incluse le regioni di Davos e dell'Alta Engadina.

³ Il rimanente 80 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 40.

⁴ La ripartizione e l'impiego dei mezzi supplementari che spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa a partire dal 2008 avviene conformemente all'articolo 14 della legge del 6 ottobre 2006³¹ sul fondo infrastrutturale.³²

Art. 39 Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche

¹ Per il calcolo sono determinanti le ripercussioni particolari:

- a. sulla popolazione delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- b. sull'economia delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- c. sulle imprese di trasporto stradali di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

²⁹ RS 220

³⁰ RS 901.1

³¹ RS 725.13; FF 2006 7247

³² Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

² I tre summenzionati indicatori sono ponderati alla stessa stregua.

³ Il calcolo è effettuato ogni due anni secondo il modello di cui all'allegato 2.

Art. 40 Chiave di ripartizione per la quota rimanente

¹ Il saldo della quota dei Cantoni sul provento netto è ripartito come segue tra i Cantoni (cfr. allegato 3; modelli di calcolo):

- a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale:
 1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,
 2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte al traffico motorizzato;
- b. il 15 per cento secondo l'onere stradale;
- c. il 60 per cento secondo la popolazione;
- d. il 5 per cento secondo l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

² Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti:

- a. la rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali;
- b. la rete delle strade principali giusta l'allegato 2 dell'ordinanza del 7 novembre 2007³³ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin);
- c. le strade cantonali, dedotte le strade principali e le strade nazionali pianificate che sostituiscono quelle principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.³⁴

³ Riguardo agli oneri stradali si applica l'articolo 30 OUMin.³⁵

⁴ Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo accertamento sulla popolazione residente media.³⁶

⁵ Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale della tassa sui veicoli a motore. L'Amministrazione federale delle contribuzioni accerta annualmente tale indice.³⁷

³³ RS 725.116.21

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

³⁵ Nuovo testo giusta l'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

³⁶ Introdotto dall'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

³⁷ Introdotto dall'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

Capitolo 8: Controlli

Art. 41 Procedura

¹ Le autorità d'esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all'esecuzione. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d'ufficio.

² Per l'esecuzione dei controlli le autorità d'esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura.

³ Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d'esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informazioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 42 Infrastrutture di controllo

L'Amministrazione delle dogane può gestire stazioni di controllo fisse e mobili. Essa si procura l'equipaggiamento speciale per i gruppi di controllo mobili e può metterli a disposizione dei Cantoni.

Art. 43 Assunzione di prove

Le autorità d'esecuzione trattengono a destinazione delle autorità incaricate dell'azione penale gli oggetti che possono servire da mezzo probatorio nella procedura penale.

Art. 44 Esclusione dalla responsabilità

I deprezzamenti e i costi risultanti dai controlli non sono risarciti.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 45 In generale

¹ Le autorità d'esecuzione cantonali notificano di volta in volta all'Amministrazione delle dogane i dati necessari alla riscossione della tassa.

² La Direzione generale delle dogane emana le disposizioni necessarie all'esecuzione.

³ L'importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi.

⁴ Per prestazioni straordinarie, segnatamente il ritiro delle targhe e le intimazioni, le autorità d'esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

⁵ Le autorità d'esecuzione ricevono un compenso per l'esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari.

⁶ Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dall'Amministrazione delle dogane si fondano sulla legislazione doganale.

Art. 46 Contributi ai controlli del traffico pesante

¹ La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell'applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico.

² Il calcolo e l'importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal DATEC con i Cantoni.

Art. 47 Accordi

¹ L'Amministrazione delle dogane può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito:

- a. alla procedura di dichiarazione;
- b. alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecutive.

² Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d'intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.

Art. 48 Prestazione di garanzie

¹ Le autorità d'esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando:

- a. il loro pagamento sembra compromesso;
- b. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento.

² La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale provvedimento, l'importo da garantire e l'ufficio al quale va fornita la garanzia; esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889³⁸ sull'esecuzione e sul fallimento.

³ Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 49 Conteggio e tenuta dei controlli

- ¹ L'ufficio centrale di conteggio e di controllo è la Direzione generale delle dogane.
- ² I Cantoni effettuano conteggi periodici con la Direzione generale delle dogane conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Alla fine dell'anno contabile dev'essere allestita una chiusura definitiva.
- ³ L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 50 Mora nel pagamento

- ¹ Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento. Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'autorità d'esecuzione cantonale ritira la licenza di circolazione e le targhe di controllo. Le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.
- ² Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, l'Amministrazione delle dogane rifiuta il proseguimento del viaggio. Essa può sequestrare il veicolo sempre che le circostanze lo giustificano.

Sezione 2: Revisione e condono**Art. 51** Revisione

La revisione di decisioni e di decisioni su ricorso è retta dagli articoli 66–68 della legge del 20 dicembre 1968³⁹ sulla procedura amministrativa.

Art. 52 Condono della tassa

- ¹ Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d'esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.
- ² Le domande di condono sono di competenza:
 - a. delle autorità d'esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati;
 - b. della Direzione generale delle dogane per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati;
 - c. delle direzioni di circondario delle dogane per gli altri veicoli esteri.
- ³ Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante.
- ⁴ Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono.

³⁹ RS 172.021

Sezione 3: Protezione dei dati

Art. 53 Raccolta di dati

¹ L'Amministrazione delle dogane raccoglie i dati concernenti l'identità e gli indirizzi delle persone assoggettate alla tassa nonché le loro relazioni finanziarie.

² Il trattamento dei dati trasmessi dalle autorità d'esecuzione cantonali e dagli uffici doganali è centralizzato presso l'Amministrazione delle dogane.

Art. 54 Sicurezza dei dati

Le autorità d'esecuzione proteggono efficacemente i dati dalla perdita, dalle modificazioni e dall'accesso di terzi non autorizzati.

Art. 55 Trasmissione di dati

Le autorità d'esecuzione possono trasmettere dati che permettono di trarre conclusioni in merito a determinate persone solamente:

- a. agli uffici della Confederazione e dei Cantoni per l'adempimento di compiti legali;
- b. a uffici esteri, nell'ambito di accordi internazionali;
- c. agli istituti di ricerca, nell'ambito di progetti di ricerca statali chiaramente definiti.

Art. 56 Obbligo di custodia

Le autorità d'esecuzione provvedono affinché i dati raccolti non vengano modificati e siano leggibili durante l'anno in corso e i successivi cinque anni. Trascorso tale termine, i dati sono distrutti o sono custoditi dall'archivio federale.

Art. 57 Accesso ai dati

Il detentore ha accesso ai dati registrati dall'apparecchio di rilevazione, eccettuati quelli che servono alle autorità esecutive per la lotta contro la violazione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Sezione 4: Abrogazione e modifica del diritto previgente

Art. 58 Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 23 dicembre 1999⁴⁰ sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l'esecuzione della legge sul traffico pesante;

⁴⁰ [RU 2000 341 937]

- b. l'ordinanza del 25 giugno 1997⁴¹ concernente le stazioni di trasbordo nel traffico combinato.

Art. 59 Modifica del diritto previgente

1. L'ordinanza del 13 novembre 1962⁴² sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 83

...

2. L'ordinanza del 22 agosto 1984⁴³ sulle tasse dell'amministrazione delle dogane è modificata come segue:

Allegato numero 93

...

I numeri da 93 a 983 diventano numeri da 94 a 993.

3. L'ordinanza del 27 ottobre 1976⁴⁴ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 115 cpv. 1 lett. d

...

Art. 150 cpv. 8

...

Sezione 5: Disposizioni transitorie

Art. 60 Enclave doganale di Samnaun

I veicoli esteri e svizzeri assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché i veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante che si recano direttamente dall'estero nelle valli di Samnaun e Sampuoir, sono esentati dalla tassa sul traffico pesante sino all'apertura di un ufficio doganale in tali valli.

⁴¹ [RU 1997 1633, 1998 1648 2051]

⁴² RS 741.11. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

⁴³ [RU 1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691 art. 6]

⁴⁴ RS 741.51. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Art. 61⁴⁵ Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione

Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi.

Art. 62⁴⁶**Art. 62** Disposizioni derogatorie

Rimangono salvi gli ordinamenti speciali previsti dagli accordi internazionali in materia di trasporto e dalle relative disposizioni esecutive sui contingenti di trasporti di 40 tonnellate nonché le corse a vuoto e i trasporti di merci leggere.

Art. 62^{a47} Veicoli della categoria fiscale 2

Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria fiscale 2 (EURO 3) sono tassati secondo l'aliquota della categoria fiscale 3.

Sezione 6: Entrata in vigore**Art. 63**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4525).

⁴⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 15 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4525).

⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4695).

*Allegato I*⁴⁸
(art. 14)

Categorie di tassa

a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)

Categoria di tassa 1 (EURO 2, EURO 1, EURO 0 o precedenti):

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2 (EURO 3):

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 88/77/CEE⁴⁹ nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas)
 - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 49⁵⁰, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas)
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
-

Categoria di tassa 3 (EURO 4, EURO 5 o successivi):

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) e seguenti
 - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 2005/55/CE
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
-

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

⁴⁹ Secondo l'all. 2 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41); indirizzo Internet: www.admin.ch/ch/i/rs/c741_41.html.

⁵⁰ Secondo l'all. 2 OETV.

b. Autoveicoli leggeri (peso totale $\leq 3,5$ t)*Categoria di tassa 1:*

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2:

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A
-

Categoria di tassa 3:

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti
 - Direttiva 2005/55/CE
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
-

Allegato 2
(art. 39 cpv. 3)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Modello di calcolo per la quota preliminare (20 %)

Regioni di montagna e regioni periferiche

Quota preliminare (20 %)

	Media ponderata	in 1000 fr.	in fr./abitante
ZH	0,0 %	–	–
BE	18,4 %	3 680	4
LU	4,2 %	840	2
UR	1,7 %	340	10
SZ	2,6 %	520	4
OW	0,2 %	40	1
NW	0,4 %	80	2
GL	0,4 %	80	2
ZG	0,0 %	–	–
FR	2,1 %	420	2
SO	0,6 %	120	1
BS	0,0 %	–	–
BL	0,0 %	–	–
SH	0,0 %	–	–
AR	1,2 %	240	4
AI	0,5 %	100	7
SG	2,9 %	580	1
GR	26,2 %	5 240	28
AG	0,0 %	–	–
TG	0,0 %	–	–
TI	5,6 %	1 120	4
VD	4,2 %	840	1
VS	25,0 %	5 000	19
NE	0,9 %	180	1
GE	0,0 %	–	–
JU	2,9 %	580	9
Totale	100,0 %	20 000	3

Per determinare le ripercussioni particolari sulla popolazione e l'economia delle regioni montane e periferiche (art. 39) fanno stato i tre seguenti indicatori collettivi, stabiliti per ogni regione:

- I. Indicatore collettivo popolazione: somma degli indicatori parziali carburanti e olio da riscaldamento. Gli indicatori parziali regionali sono calcolati moltiplicando le distanze di trasporto specifiche per il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la quota del budget familiare e il numero di abitanti.
- II. Indicatore collettivo economia: somma degli indicatori parziali pietre e terra, edilizia e genio civile, lavorazione del legno, produzione e lavorazione della carta. Gli indicatori parziali regionali sono calcolati moltiplicando le distanze di trasporto specifiche per il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la dipendenza diretta dai trasporti e il numero di posti di lavoro nel settore corrispondente.
- III. Indicatore collettivo trasporto merci su strada: l'indicatore è calcolato moltiplicando il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate per il numero di posti di lavoro nel settore dei trasporti di merci su strada.

Per determinare i punteggi cantonali relativi ai tre indicatori collettivi vengono presi in considerazione solo i punteggi delle regioni che rientrano nella categoria di regioni montane e periferiche, conformemente all'articolo 38 capoverso 2. Questi valori servono a calcolare la quota percentuale dei singoli Cantoni rispetto al totale di ogni indicatore collettivo. La chiave di ripartizione è data dalla media delle percentuali. Gli indicatori sono ponderati tutti alla stessa stregua.

Allegato 3
(art. 40 cpv. 1)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni Modello di calcolo per la quota rimanente (80 %)

Lunghezza delle strade (20 %)		Oneri stradali (15 %)			Popolazione (60 %)		Imposizione degli autoveicoli (5 %)		Quota cantonale totale secondo il coefficiente (80 %)					
Strade nazionali e principali km	Strade cantonali e comunali km	Strade cantonali in 1000 fr.	Quota cantonale totale in 1000 fr.	Spese stradali nette (1992-1994) in 1000 fr.	Quota cantonale in 1000 fr.	Popolazione residente media 1996	Quota cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e rimorchi 1996	Imp. Index d'imposizione 1994	Coefficiente Quantità × imposizione	Quota cantonale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.	
ZH	199	384	7 020	839	1 222	1 676	1194,1	8 067	711 448	100,4	71 429 379	646	11 611	10
BE	525	1012	11 259	1345	2 357	1 439	950,7	6 422	560 320	130,9	73 345 888	664	10 882	11
LU	130	251	3 100	370	621	451 766	340,9	2 303	203 691	98,2	20 002 456	181	3 554	10
UR	165	318	203	24	342	75 015	35,0	236	18 352	80,5	1 477 336	13	667	19
SZ	123	237	766	92	329	165 540	122,6	828	84 470	90,4	7 636 088	69	1 391	11
OW	42	81	475	57	138	62 546	31,4	212	19 289	77,2	1 489 111	13	425	14
NW	37	71	201	24	95	41 594	35,8	242	22 248	85,2	1 895 530	17	396	11
GL	55	106	358	43	149	65 235	39,0	263	21 657	110,4	2 390 933	22	499	13
ZG	31	60	530	63	123	163 778	93,2	630	61 745	86,4	5 334 768	48	964	10
FR	141	272	3 272	391	663	335 359	228,8	1 546	150 695	107,9	16 259 991	147	2 689	12
SO	68	131	2 428	290	421	336 137	238,6	1 612	150 060	92,5	13 880 550	126	2 493	10
BS	13	25	362	43	68	370 298	198,8	1 343	82 460	85,4	7 042 084	64	1 843	9
BL	75	145	1 977	236	381	412 434	251,5	1 699	149 532	112,3	16 792 444	152	2 642	11
SH	36	69	1 577	188	258	135 141	73,6	497	48 388	66,5	3 217 802	29	918	12
AR	42	81	392	47	128	112 725	53,8	363	30 013	107,0	3 211 391	29	632	12
AI	14	27	125	15	42	17 435	14,4	97	8 133	103,1	838 512	8	164	11
SG	273	526	2 640	315	842	698 254	443,4	2 995	262 011	109,7	28 742 607	260	4 791	11
GR	624	1203	3 053	365	1 568	694 925	189,3	1 279	121 075	132,2	16 006 115	145	3 682	19
AG	206	397	5 379	643	1 040	689 317	528,9	3 573	349 541	78,3	27 369 060	248	5 546	10
TG	144	278	3 032	362	1 640	357 066	224,3	1 515	151 303	73,3	11 090 510	100	2 610	12
TI	257	495	2 883	344	840	679 435	301,4	2 036	221 571	92,1	20 406 689	185	3 736	12

Lunghezza delle strade (20 %)		Oneri stradali (15 %)			Popolazione (60 %)		Imposizione degli autoveicoli (5 %)		Quota cantonale totale secondo il coefficiente (80 %)					
Strade nazionali e principali km	Quota cantonale in 1000 fr.	Strade cantonali e comunali km	Quota cantonale in 1000 fr.	Spese stradali nette (1992-1994) in 1000 fr.	Quota cantonale in 1000 fr.	Popolazione residente media 1996	Quota cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e rimorchi 1996	Imp. autov. Indice d'imposizione 1994	Coefficiente Quantità × imposizione	Quota cantonale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.	
VD	334	644	7 350	878	1 522	1 111	616,8	4 167	386 391	123,9	47 873 845	433	7 233	12
VS	353	680	4 026	481	1 161	727	269,4	1 820	187 692	56,0	10 510 752	95	3 804	14
NE	117	226	1 724	206	431	401 964	166,1	1 122	103 749	97,8	10 146 652	92	2 045	12
GE	58	112	1 297	155	267	685 770	396,0	2 675	253 221	71,7	18 155 946	164	3 788	10
JU	88	170	1 538	184	353	135 633	67,6	457	44 591	124,9	5 569 416	50	995	15
Total	4150	8000	66 967	8000	16 000	12 069 457	7105,4	48 000	4 403 646	100,0	442 115 854	4000	80 000	11

